


FOCUS FAMILIA

Rassegna Giurisprudenziale
Nel cuore del Diritto di Famiglia

Sentenze, approfondimenti
e consigli dagli esperti.

ED. MAGGIO 2021



Mutatis mutandis: il cambiamento tecnologico, gli effetti sulla nostra vita e le sinergie tra professioni



DR. MARILENA GUGLIEMETTI

Criminologo Investigatore

Direzione investigativa di Axerta e Detecta

La trasformazione ed innovazione digitale è un fenomeno a largo respiro che ci ha travolti e tocca trasversalmente, oramai da anni svariati ambiti della quotidianità di ciascuno in modo più o meno ampio. La digitalizzazione ha permeato oramai ogni aspetto della nostra vita con conseguenze giuridiche, economiche e sociali di assoluta rilevanza. I cambiamenti tecnologici hanno portato con sé una nuova cultura digitale che influenza il modo di vivere ed inevitabilmente oramai, anche i nostri diritti e doveri, che ne sono profondamente condizionati.

Essere on line è un plus e certamente la pandemia ha reso tutti più digitalizzati, un mondo virtuale in cui sentirsi meno soli e dove le relazioni proliferano, sia buone che meno buone. Ma che fine fanno tutte le informazioni che riempiono i nostri profili soprattutto guardando in là nel tempo in cui non ci saremo più? Si parla già di eredità digitale, evidenze informatiche, computer forensic. La prova informatica o digital forensic, negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più di spessore non solo nell'ambito delle indagini digitali, ma anche nella totalità delle tradizionali attività investigative, assumendo il ruolo di prova principe all'interno di un giudizio.

Un nuovo elemento probatorio che porta la computer forensic ad essere il nuovo faro nell'accertamento non solo dei computer crimes aziendali, ma anche di grande rilevanza in materia di diritto di famiglia e di successioni.

“Un'attività tecnico-investigativa finalizzata all'individuazione, acquisizione, preservazione, gestione, analisi ed interpretazione di tracce digitali rinvenibili all'interno di dispositivi elettronici, nonché la loro correlazione ai fatti e circostanze di qualsiasi natura afferenti al fatto investigativo”. Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha quindi trasformato la modalità di raccolta, gestione ed analisi di elementi che diventano oggi di primaria importanza in ambito processuale affiancando e spesso sovrapponendo le prove tradizionali.

Un approccio interdisciplinare imprescindibile, che mira a fornire evidenze certe, al fine di ridurre drasticamente la discrezionalità del giudice ed i margini di errore.

Molteplici di conseguenza le pronunce giurisprudenziali motivate proprio in ragione delle suddette evidenze digitali.

Una decisione del Tribunale di Milano, la prima in Italia, che condanna Apple all'eredità digitale rappresenta una svolta importantissima nella materia successoria, su cui è importante riflettere.

La pronuncia su richiesta di due genitori che dopo la morte del figlio chiedono di poter avere le chiavi di accesso per poter accedere ai

Suoi dispositivi apre e consolida, la tutela “dei diritti di persone decedute che possano essere esercitati per ragioni famigliari meritevoli di tutela” al fine che non vada perduto e distrutto il contenuto digitale della vita del de cuius. Una pronuncia che impone ragionamenti etici e giuridici ampliando “la cassetta degli attrezzi” da cui far emergere strumenti utili per la tutela di nuovi diritti - ma anche doveri – che noi investigatori abbiamo l'onore e l'onore di conoscere al fine di rappresentare al nostro cliente strumenti e soluzioni utili alla risoluzione di un suo problema.

Soluzioni non comuni per esigenze sempre più comuni, dove la differenza la fa una professionalità investigativa che deve diventare sempre più multidisciplinare, permeabile di saperi diversi che diventino complementari e, che sappia cogliere dal nuovo mondo tecnologico una chiave di volta per un approccio moderno alle scienze criminali.

Una sinergia tra uomo e macchina finalizzata ad un vantaggio concreto in termini di evidenze producibili in giudizio.



Controversie in materia di eredità

Eredità digitale: una sentenza destinata a cambiare la storia

Sezione I Civile Tribunale di Milano, n. 44578/2020 del 09-02-2021

Il Giudice, ha condannato la Apple Italia S.r.l. a fornire assistenza per il recupero dei dati dagli account del de cuius nella procedura denominata “trasferimento” volta a consentire ai genitori l’acquisizione delle credenziali d’accesso all’ID Apple del figlio premorto.

Il Tribunale di Milano evidenzia come i diritti delle persone decedute possano essere esercitati per ragioni familiari meritevoli di protezione, *fumus boni iuris*, relativamente a dati che la stessa Apple ha ammesso sarebbero stati automaticamente distrutti dai loro sistemi, *periculum in mora*.

La volontà dei genitori che si sono rivolti al Tribunale di Milano è stata quella di preservare e dare vita ad un progetto per “mantenere vivo il ricordo” del figlio tragicamente defunto, anche attraverso la raccolta delle sue ricette annotate proprio nel suo smartphone.

Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l’art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto.

La legge italiana infatti ha previsto una norma ad hoc per la tutela dopo la morte dei dati personali. È l’art. 2-terdecies del D.lgs. n. 101/2018, e stabilisce che i diritti sui dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, o ancora, (e questo è il caso che ci interessa), per “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

A giudizio del giudice, la dottoressa Martina Flamini, le ragioni edotte dalla famiglia a fondamento della propria richiesta costituiscono le basi che portano a ravvisare l’esistenza delle “ragioni familiari meritevoli di protezione”, richieste dalla normativa sulla materia.

Ancora il Giudice, nel rispetto della disciplina italiana, ha avuto modo di rilevare che il giovane defunto non avesse

in nessun modo vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem, in ossequio con la regola generale prevista dal nostro ordinamento che è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi e quando l’interessato non lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

Una sentenza, la prima in Italia innovativa che fotografa come si deve cercare e si può trovare la tutela del diritto alla memoria, di quel legame affettivo che permane dopo la morte, che oggi si traduce nella ricerca dentro il passato di una vita sempre più digitale, con il solo limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato costituito dall’eventuale suo espresso diniego, contenuto in una dichiarazione scritta da questi presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

La tecnologia quindi ci può rendere eterni?

La possibilità di una memoria eterna come quella informatica è diventata dunque una strada per l’immortalità.

«Gli esseri umani, costruiti storici la cui contingenza dipende dai continui progressi tecnologici in itinere, hanno imparato a sviluppare – ciascuno – più “anime informazionali”. Reciprocamente connesse all’interno dell’infosfera, tali anime occupano spazi in cui non vi è distinzione tra individui naturali e agenti artificiali. (...) Come emerge dagli studi interdisciplinari che riguardano la Digital Death, i nostri io digitali pervengono, sotto forma di spettri tecnologici, a quella vita eterna preclusa al loro gemello biologico, ancora in balia dei capricci del Tristo Mietitore».

Così scrive Davide Sisto in Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio (Bollati - Boringhieri). Il punto è, secondo Sisto, che «l’epidemia di ricordi» a cui è sottoposto il web, sta dando vita a una vera propria «rivoluzione antropologica». Una rivoluzione antropologica che si manifesta dunque in una nuova spazialità e temporalità.

Con l’accesso simultaneo a tutti gli strati del nostro habitat, abbiamo conquistato il dono dell’ubiquità?

Controversie sull'eredità, il contributo dell'investigatore

Accade oramai di sovente che alla morte di una persona nascano controversie in merito all'eredità. In questi casi, affidarsi all'investigatore privato può essere una validissima soluzione che interviene allo scopo di recuperare tutta la documentazione utile per poter accertare la corretta ripartizione dei beni tra gli eredi.

A seguito della morte di una persona, i beni vengono suddivisi tra i legittimi eredi. Tutto ciò avviene sulla base di un documento che stabilisce la devoluzione ereditaria di tutti o parte dei propri beni patrimoniali, il così detto lascito testamentario. Nel caso in cui il defunto, prima di morire, abbia ceduto parte del proprio patrimonio a uno o più soggetti, tale azione si definisce invece donazione. Il diritto ereditario o successorio è un insieme di regole che disciplina i rapporti trasmissibili alla morte di un individuo, ovvero il passaggio del patrimonio attivo (beni, crediti, titoli etc.) e passivo (debiti, etc.) da un soggetto all'altro. La successione può essere "a titolo universale" se il successore subentra nella totalità dei diritti o "a titolo particolare" se subentra solo in parte di questi. Inoltre, l'art. 474 del Codice civile stabilisce che è possibile acquisire l'eredità solo tramite accettazione tacita o dichiarata.

Il più delle volte, queste questioni diventano occasione di controversia tra gli eredi che sfociano in contenziosi

agguerriti nelle aule di Tribunali e il quadro diviene ancora più complesso e articolato quando di mezzo ci sono eredi con partecipazioni in imprese e attività commerciali.

Al fine di stabilire la corretta ripartizione patrimoniale, i soggetti coinvolti possono decidere di rivolgersi tramite il proprio notaio anche ad una società di investigazione privata in grado di reperire, accertare ed analizzare la documentazione necessaria al fine di documentare i fatti e probabilmente risolvere la controversia. In tal senso gli ambiti di intervento di un investigatore privato riguardano la verifica dell'esistenza di un esecutore testamentario, l'identificazione degli eredi e successori, l'accertamento dell'esistenza dell'atto di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, la verifica dell'esistenza di finte donazioni e infine indagini specifiche per verificare se ci siano state sottrazioni di beni ereditari.

In particolare il nostro dipartimento di forensic accounting svolge indagini atte ad accertare e a documentare il danno da lasciti testamentari in violazione ad esempio della quota di legittima.

L'investigatore fornisce al cliente un dossier esaustivo dell'indagine svolta, completo di prove valide (analisi, ricostruzioni, documenti, testimonianze, foto/video) da presentare in sede di giudizio, e in caso di questioni successorie la determinazione del quantum serve proprio al giudice per dirimere la eventuale controversia tra gli eredi.



Storico del diritto e pioniere del digitale: il notaio oggi



NOTAIO AVVOCATO FABIO AUTIERI

Notaio in Novara, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con sede principale in Novara e sede secondaria in Oleggio (NO).

Sempre più di recente capita anche in ambiti giuridici di imbattersi nel termine “eredità digitale”.

Questa locuzione, derivata dal termine inglese digital assets, ha in realtà spesso una valenza descrittiva, analogamente a quanto potrebbe dirsi per il cd. testamento biologico che non è in realtà un vero e proprio testamento bensì una disposizione per le cure della persona vivente.

Non esiste una disciplina puntuale per i beni digitali data la loro eterogeneità, potendo rappresentare diritti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, che di natura reale od obbligatoria, fino a comprendere anche diritti della personalità. Con eredità digitale si fa genericamente riferimento a diritti cui si ha accesso

attraverso modalità informatiche o il cui contenuto è rinvenibile esclusivamente in formato digitale. Così è noto a tutti che le cd. password con cui si accede in maniera informatica - per esempio ad un conto corrente - e che sono in realtà composte da un identificativo del soggetto (cd. username) e da una chiave di accesso (la vera e propria password) rappresentano in realtà solamente le modalità di accesso e gestione del sottostante rappresentato dal contratto di deposito concluso con l'istituto bancario e non presentano in realtà autonoma valenza rispetto al bene cui si riferiscono. Per queste valgono quindi le ordinarie regole di trasmissione, tra vivi o a causa di morte, di tutti gli altri beni.

In altre situazioni invece il dato digitale rappresenta un bene che, se pur non univoco in quanto riferentesi ad un diverso sottostante, risulta indispensabile per accedere a quest'ultimo. In tale caso quindi appare necessario occuparsi dell'inquadramento giuridico dello stesso, che viene ad assumere un valore autonomo.

Così se un soggetto intende disporre del contenuto patrimoniale celato da un sistema di accesso, contenuto che potrebbe rappresentare ad esempio una somma di denaro residuante su un sito dedicato alle scommesse o agli investimenti borsistici così come uno scritto consistente in un'opera letteraria o ancora un file musicale, ne disporrà utilizzando i consueti strumenti di trasmissione, utilizzando quindi in caso di successione i tradizionali istituti giuridici della eredità o del legato, rifacendosi ai generali principi in materia di successione a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (legato).

Sarà perciò configurabile un legato di password per es. volto ad accedere ad uno scritto realizzato dal testatore, tenendo presente che quest'ultimo ne sarà sempre comunque riconosciuto quale autore e che il beneficiario sarebbe invece abilitato alla pubblicazione e allo sfruttamento economico dell'opera, attraverso i cd. diritti. Un riferimento normativo si rinviene nella (ormai datata) legge 633 del 1941 il cui articolo 93 attribuisce il diritto di pubblicare la corrispondenza epistolare del de cuius al coniuge e parenti dello stesso fino al quarto grado, salva espressa volontà contraria del de cuius risultante da atto scritto. In questi termini non appare agevole per l'interprete il tema della applicazione dei principi di tale legislazione - propria di un periodo ormai lontano dalla nostra società digitale - alla “moderna” posta elettronica, dovendo in caso affermativo necessariamente pervenire alla conclusione che in carenza di disposizione scritta il legatario della password di posta elettronica risulterebbe titolare del contenuto, ma non sarebbe abilitato alla sua pubblicazione.

Quanto sopra presuppone comunque la titolarità dei beni digitali e quindi alle medesime conclusioni non si potrà giungere nel caso in cui il soggetto non sia proprietario del dato ma solo suo concessionario, come risulta dalle condizioni contrattuali relative alla iscrizione al social media più diffuso al mondo o nel caso di librerie contenenti files musicali o film usualmente ospitate sui nostri dispositivi elettronici. Nel caso di morte del titolare della libreria di video o files musicali il contratto di concessione viene a cessare con la morte del licenziatario ed i beni relativi non saranno perciò trasmissibili a terzi.

Il discorso è diverso ove invece il dato digitale rappresenta il bene in sé di cui il soggetto risulta titolare o nel caso in cui la sua conoscenza risulta l'unica modalità possibile di accesso al bene digitale stesso e senza la cui conoscenza il dato protetto appare destinato a rimanere inaccessibile, almeno in linea di principio e salvo forzature da parte di tecnici esperti. Basti pensare al caso delle criptovalute, che assumono di giorno in giorno maggiore rilevanza e di cui bitcoin rappresenta la forma più nota e diffusa. Lasciando alla competenza degli esperti di digital forensic come addivenire al recupero di questi dati, può risultare interessante comprendere cosa può succedere in caso di scomparsa del titolare di beni digitali.

E'possibile che questi abbia concluso un vero e proprio contratto di deposito con un proprio fiduciario, amico o professionista che sia, con l'incarico di custodire le password in un plico sigillato e di consegnarlo al soggetto designato per legge o per testamento.

Qualora il soggetto si fosse posto nelle condizioni di ovviare al problema con modalità del tutto digitali potrebbe essersi preventivamente rivolto ad una serie di siti online che si impegnano in maniera espressa a trasmettere le password ai soggetti indicati dal testatore alla morte di questi. Tuttavia non è possibile valutare la attendibilità e la permanenza di questi siti nel lungo periodo ed infatti è avvenuto che alcuni di essi siano stati chiusi in maniera inaspettata. In altri casi ancora il testatore potrebbe concludere un vero e proprio mandato - da eseguirsi dopo la morte e che non avendo contenuto patrimoniale non viola il divieto dei patti successori previsto dall'articolo 458 c.c. - in virtù del quale il mandatario sarebbe incaricato di contattare i providers ed i fornitori di servizi digitali per ottenere le risorse on line e le password di accesso o anche solo per chiedere la rimozione di account e di contenuti relativi alla persona scomparsa.

Se invece il soggetto scomparso non aveva preso nessun provvedimento in materia e non aveva disposto nulla, neppure per testamento, sarà necessario riferirsi al decreto legislativo 196 del 2003 (cd. legge sulla privacy), come modificato a seguito dell'armonizzazione con il cd. GDPR, il regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali. Il regolamento infatti, pur escludendo che le norme del GDPR si applichino ai dati delle persone defunte (cfr. Il considerando n. 27) lascia tuttavia agli Stati membri la possibilità di introdurre norme specifiche in materia. Così ha fatto il legislatore italiano introducendo nel codice della privacy il nuovo articolo 2-terdecies il quale dispone che "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679 del 2016 (il GDPR appunto) ovvero quelli riferibili ai dati personali (tra cui rientrano i dati identificativi di un soggetto, anche online) riferiti a persone decedute "possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Il secondo comma dispone inoltre che "l'esercizio di tali diritti non è ammesso, tra l'altro, quando l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento dei dati" ovvero quando ha esercitato il cd. diritto all'oblio. La stessa norma prescrive inoltre che la volontà di vietare l'esercizio dei diritti deve essere inequivoca, specifica, libera e informata, potendo tra l'altro riguardare l'esercizio anche solo di alcuni diritti.

A questa normativa ha fatto riferimento la giurisprudenza nell'unico precedente finora rinvenuto (ordinanza 10.2.2021, Tribunale Milano, sezione prima civile) con riferimento al caso di un soggetto deceduto i cui dati richiesti dai familiari risultavano contenuti nel suo telefonino andato distrutto nell'incidente stradale in cui il medesimo aveva perso la vita. I contenuti erano stati oggetto di sincronizzazione e quindi salvati nel

server della più nota casa costruttrice di smartphone.

Ai giudici non è stato richiesto quindi di ottenere la forzatura delle credenziali di accesso, biometriche o alfanumeriche che fossero, bensì di accedere al sistema di data storage della azienda che li deteneva attraverso il meccanismo di sincronizzazione in cloud. I medesimi concludono nel senso della trasmissibilità dei dati ai familiari in quanto, ricostruendo la volontà della persona scomparsa, emerge chiaramente come la medesima non avesse espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai suoi atti personali post mortem.

Il titolare del trattamento infatti non aveva mai fatto riferimento all'esistenza di una dichiarazione scritta in tal senso.

I giudici riconducono in definitiva la fattispecie ad una questione di volontà, alla volontà di disporre dei beni che si intendono trasmettere a causa di morte, alla quale può aggiungersi anche la scelta, finora inusuale per i beni fisici, di non voler trasmettere, in tutto o in parte, questi dati.

Allo stato attuale della normativa vigente risulta quindi in definitiva quanto mai opportuno sensibilizzare l'opinione pubblica non solo sul trattamento ma anche sulla custodia e soprattutto sulla trasmissione dei nostri digital assets e invitarla a fare riferimento ad un fiduciario che ne possa curare l'attuazione.

Tra le possibili soluzioni un operatore tradizionalmente esperto in materia successoria quale il notaio può rappresentare un valido punto riferimento. Una professione antica che sia però in grado di guardare all'evoluzione dei tempi può quindi essere in grado di aiutare a risolvere un problema nuovo.

Il contributo della Digital Forensics all'eredità digitale



DR. PAOLO DAL CHECCO

Consulente Informatico Forense in ambito di perizie informatiche per privati, Studi Legali, Aziende, Procure della Repubblica, Forze dell'Ordine e Tribunali

Come consulente informatico forense mi sono imbattuto diverse volte in problemi legati all'eredità digitale. In particolare, sono tre le questioni che mi sono spesso state poste da clienti ai quali era improvvisamente mancata una persona cara.

La prima riguarda l'accesso ai dispositivi informatici, protetti in genere da una password impostata dal defunto e molto spesso non nota ai suoi parenti, neanche i più vicini. In caso di morte, soprattutto se improvvisa, non c'è la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri cari, che in questo modo rimangono completamente tagliati fuori dagli accessi ai dispositivi come computer, smartphone e hard disk o pendrive se protetti da cifratura. Il problema – ma anche il vantaggio – della cifratura è che è uno strumento di protezione tra i più sicuri in assoluto: non conoscendo la password nessuno è in grado di accedere ai dati protetti tramite la cifratura, soprattutto se viene usato un buon algoritmo e se la password non è semplice da indovinare.

In questi casi i clienti chiedono di poter accedere al contenuto dei dispositivi. È l'unico modo per procedere è quello di arrivare in qualche modo a conoscere la password. Per poterlo fare si tentano innanzitutto le password più comuni, prelevandoli eventualmente da altri dispositivi il cui accesso invece consentito, sperando di trovare quella corretta. Questo è fattibile per i dispositivi che non hanno un controllo sul numero di tentativi errati, esistono infatti soluzioni come quelle implementate dall'iPhone che dopo un certo numero di tentativi errati possono bloccare dispositivo o persino cancellarne il contenuto. In tal caso si ricorre a soluzioni alternative, ad esempio

quello offerto da società oltreoceano che sono riuscite a trovare il sistema di poter tentare infinite volte lo sblocco tramite password, che a questo punto diventa possibile se la password non è troppo complicata.

Altra questione che spesso mi viene sottoposta è quella dell'accesso alle aree web, cloud o account remoti degli utenti passati a miglior vita: in tal caso la questione può essere più semplice se chi fornisce l'account alla possibilità di collaborare e fornire le credenziali di accesso o permettere l'ingresso degli eredi al profilo del defunto. In questo caso però spesso ci si scontra con situazioni nelle quali i fornitori di posta elettronica, cloud, archiviazione fotografica o di dati non concedono l'accesso ritenendo i privilegi dei legittimi eredi non sufficienti per consentire l'accesso ai contenuti, spesso anche riservati, del defunto. In tal caso spesso viene richiesta la presenza di una attività investigativa da parte dell'autorità giudiziaria, che invece può consentire l'accesso ai dati remoti, il problema è che nella normalità dei casi non vi è alcuna indagine giudiziaria in conseguenza della morte di un soggetto, i cui parenti quindi non hanno la possibilità di accedere ai dati.

Altra situazione che sta diventando sempre più frequente ultimamente è quella di defunti che erano in possesso di ingenti somme di cripto moneta, in particolare Bitcoin, spesso acquistata in tempi remoti quando questa criptomoneta valeva pochi euro. Se si considera che oggi un Bitcoin vale circa 50.000 €, si può immaginare qualche decina o centinaia di Bitcoin che valore possono assumere, e comprendere come i legittimi eredi di soggetti che erano in possesso di tali somme possono essere interessati

a ricevere in eredità anche quelle. Il problema è che in questo caso non vi sono autorità terzi a cui riferirsi per richiedere l'accesso ai fondi, così come può avvenire con una banca, con un fondo, con investimenti presso società l'investimento, che a seguito di opportune verifiche sulla legittima eredità possono concedere l'accesso ai fondi. Le cripto monete sono tutelate esclusivamente dal possesso delle chiavi private che custodiscono le transazioni con le quali sono stati versati i fondi sull'indirizzi del defunto.

Tali chiavi private sono l'unica maniera di poter spostare tali fondi, il problema è che se il defunto era attento alla propria sicurezza ai propri dati, può aver protetto tali chiavi con meccanismi di cifratura e autenticazione che i defunti non sono in grado di trovare o utilizzare. Per questo

motivo stanno nascendo società che si occupano di forzare wallet di cripto moneta, a partire anche dall'informazioni note dei defunti, ovviamente da parte dei rispettivi eredi.

Ricordiamo infine che è sempre meglio provvedere prima alle incombenze relative a possibili problematiche future legate alla morte, ad esempio utilizzando le funzionalità i servizi offerti dai fornitori di account social network, posta elettronica, cloud. Per fare un esempio, gli account di Google possono essere impostati in modo tale da indicare fino a quando si invita il proprio erede o i propri eredi, che avranno diritto di accedere al proprio account in caso di morte, senza questo accorgimento risulta difficilissimo invece passare un account Google un erede.

Lo stesso permette anche Facebook, dove si possono impostare gli eredi che potranno gestire il profilo una volta che il proprietario sarà defunto. Società stanno pian piano aggiungendo la funzionalità di eredità digitale ai loro account, dato che sta diventando chiaramente una problematica non indifferente nella quale soltanto con gli anni si arriva a recepire l'importanza, dato che nei primi anni di vita di ogni servizio è difficile che si verifichino queste situazioni ma col tempo gli utenti cominciano a mancare e la problematica assume sempre più rilievo.

FOCUS FAMILIA

Rassegna Giurisprudenziale
Nel cuore del Diritto di Famiglia

DETECTA

Nord-Ovest: Milano - Piazza Duomo 17
Milano - Piazza Duca D'Aosta 14

Nord-Est: Padova - Vicolo Vincenzo Bellini 4

Centro-Sud: Roma - Via Giulio Cesare 71

Investigazioni per i Privati